

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

CAMPOBASSO



DISCIPLINARE DI GARA

Allegato A

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI” PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI RILEVAZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI DENOMINATI II POLIFUNZIONALE E III POLIFUNZIONALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE.

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 9503637958

Codice Unico di Progetto (C.U.P.): H34E22002270005



INDICE

1. PREMESSE	pag. 4
2. PRINCIPI GENERALI	pag. 4
3. RIFERIMENTI UNIVERSITA', RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI	pag. 4
4. DOCUMENTAZIONI DI GARA, SOPRALLUOGO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	pag. 5
4.1 Documenti di Gara	pag. 5
4.2 Sopralluogo	pag. 5
4.3 Chiarimenti	pag. 6
4.4 Comunicazioni	pag. 6
5. CARATTERISTICHE PIATTAFORMA TELEMATICA	pag. 7
6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA	pag. 8
7. OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE	pag. 9
8. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO, CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E SUDDIVISIONE IN LOTTI	pag. 9
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	pag. 12
10. TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	pag. 13
11. MODALITA' DI FINANZIAMENTO	pag. 13
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	pag. 13
13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	pag. 16
13.1 Requisiti richiesti per i lavori	pag. 16
13.2 Requisiti richiesti per la progettazione esecutiva	pag. 18
14. PASSOE RILASCIATO DAL SISTEMA FVOE	pag. 21
15. AVVALIMENTO	pag. 22
16. SUBAPPALTO	pag. 23
17. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA	pag. 24
18. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	pag. 26
19. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA	pag. 26
19.1 Documentazione Amministrativa	pag. 28
19.1.1 Domanda di partecipazione alla procedura di gara	pag. 29
19.1.2 Documento di gara unico europeo – DGUE	pag. 30



19.1.3 Dichiarazione resa dal concorrente con la indicazione del progettista qualificato	pag. 31
19.1.4 Documentazione richiesta in caso di partecipazione dei concorrenti in forma associata	pag. 31
19.2 Offerta Tecnica	pag. 33
19.3 Offerta Temporale	pag. 34
19.4 Offerta Economica	pag. 35
20. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	pag. 35
21. SOCCORSO ISTRUTTORIO	pag. 36
22. VALUTAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA	pag. 36
22.1 Criteri di valutazione	pag. 36
22.2 Modalità di attribuzione del punteggio	pag. 38
23. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA, AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	pag. 40
23.1 Commissione giudicatrice	pag. 40
23.2 Subprocedimento di anomalia	pag. 40
23.3 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	pag. 42
24. MOTIVI DI ESCLUSIONE	pag. 43
25. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	pag. 43
26. RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	pag. 44
27. CONSEGNA ED INIZIO LAVORI	pag. 44
28. PENALI IN CASO DI RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	pag. 45
29. INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	pag. 45
30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	pag. 46
31. MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	pag. 46
32. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	pag. 47
33. PAGAMENTO DEI LAVORI	pag. 47
34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	pag. 48
35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 48



1. PREMESSE

L'Università degli Studi del Molise, d'ora innanzi "Amministrazione" o "Università" o "Stazione Appaltante" in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 03.05.2022 prot.n. 18514 intende avviare le procedure di gara idonee per l'esecuzione degli interventi volti all'adeguamento degli impianti antincendio degli edifici universitari.

Il presente documento (di seguito, "Disciplinare") costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara con il quale è stata indetta la presente procedura ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti (di seguito, "Codice") e contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento della "progettazione esecutiva e dei lavori" ai soggetti di cui agli articoli 45 e 46 del Codice, afferente "*la realizzazione di impianti di segnalazione automatica di rilevazione incendi degli edifici denominati ii polifunzionale e iii polifunzionale dell'Università degli studi del Molise*" nei termini di seguito indicati.

La procedura di gara si svolgerà ai sensi dell'articolo 60 del Codice.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del Codice.

La procedura di gara si svolgerà esclusivamente con le modalità telematiche previste dalla piattaforma telematica on-line di e-procurement dell'Università degli Studi del Molise accessibile dal profilo della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://unimol.it> Sezione Bandi e gare.

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all'indirizzo <https://unimol.acquistitelematici.it/> è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

Nella sezione "Manuale d'uso per il Concorrente" e le "istruzioni" presenti sulla piattaforma sono contenute le informazioni sulle modalità di registrazione e sulle modalità di inoltro delle offerte.

La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento delle operazioni di gara (apertura delle buste, sorteggi, ecc.) conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.

Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura nonché i risultati della stessa saranno pubblicati sul profilo della Stazione Appaltante (<https://unimol.it>) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In attuazione dell'articolo 36, comma 9, del Codice, il Bando di gara è stato altresì pubblicato sul profilo della stazione appaltante.

2. PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia avvenuta l'aggiudicazione.

3. RIFERIMENTI UNIVERSITA', RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

La presente procedura è indetta dall'Università degli Studi del Molise, via F. De Sanctis, snc Campobasso.



Il Responsabile unico del procedimento della Stazione Appaltante (di seguito, “RUP”), ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è l’ing. Gianmarco Procaccini, dipendente dell’Università e in servizio all’Area Servizi tecnici dell’Ateneo, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.02.2022 prot. n. 7161.

I riferimenti PEC e relativi al RUP della Stazione Appaltante sono indicati nel Bando di gara.

Eventuali comunicazioni o quesiti sull’interpretazione del bando e relativi allegati dovranno essere inoltrati per iscritto utilizzando l’apposita sezione della piattaforma telematica; potrà, in alternativa, utilizzare il contatto PEC solo nei casi di indisponibilità oggettiva della piattaforma telematica.

I quesiti e comunicazioni non pervenuti nel rispetto delle modalità e termini qui previsti non potranno avere risposta.

4. DOCUMENTAZIONI DI GARA, SOPRALLUOGO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

4.1 Documenti di Gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara (Allegato A);
- c) Modulo predisposto ai fini della presentazione della domanda di partecipazione (Allegato B);
- d) Documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato C);
- e) Modulo predisposto ai fini delle dichiarazioni con la indicazione del progettista (Allegato D);
- f) Attestato di presa visione dei luoghi nei quali dovranno essere eseguiti i lavori (Allegato E);
- g) Modulo predisposto per la formulazione dell’offerta temporale (Allegato F);
- h) Modulo predisposto per la formulazione dell’offerta economica (Allegato G);
- i) Il progetto definitivo, con il capitolato speciale d’appalto, redatto ai sensi dell’articolo 23 del Codice.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://unimol.it> Sezione Bandi e gare e sulla Piattaforma “albi informatizzati e gare telematiche” raggiungibile all’indirizzo <https://unimol.acquistitelematici.it/>.

4.2 Sopralluogo

A pena di esclusione dalla procedura di gara, è obbligatoria la presa visione dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori oggetto dell’appalto e predisposti i relativi elaborati progettuali.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata, contattando l’ing. Gianmarco Procaccini tramite e-mail all’indirizzo gianmarco.procaccini@unimol.it o al numero 0874 404423 fino a 5 (cinque) giorni prima del termine di scadenza di presentazione dell’offerta, indicando nominativo del concorrente, numero di telefono e l’indirizzo e-mail presso cui ricevere ogni comunicazione inerente al sopralluogo.

In alternativa può essere contattato l’arch. Fabio Basile tramite e-mail all’indirizzo fabio.basile@unimol.it o al numero 0874 404216, sempre fino a 5 (cinque) giorni prima del termine di scadenza di presentazione dell’offerta, indicando nominativo del concorrente, numero di telefono e l’indirizzo e-mail presso cui ricevere ogni comunicazione inerente al sopralluogo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente da:

- Il legale rappresentante o direttore tecnico dell’operatore economico che partecipa alla procedura di gara, munito di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- un dipendente ovvero un collaboratore incaricato dall’operatore economico che partecipa alla procedura di gara, munito di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante e di copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, sia del legale rappresentante sia dell’incaricato del sopralluogo.

All’atto del sopralluogo il legale rappresentante dell’operatore economico che partecipa alla procedura di gara o la persona all’uopo delegata deve sottoscrivere il modello all’uopo predisposto dalla Stazione



Appaltante, e rilasciato dall'Area Servizi Tecnici, che attesta l'avvenuta presa visione dei luoghi nei quali dovranno essere eseguiti i lavori (Allegato E).

Con tale modello sottoscritto si attesta, altresì che l'operatore economico ha preso conoscenza delle aree e degli immobili oggetto di intervento e delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione degli stessi.

Ogni concorrente che partecipa alla procedura di gara può indicare, quali soggetti deputati ad effettuare il sopralluogo, al massimo due persone.

Non è consentita la indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti diversi che partecipano alla procedura di gara.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di imprese già costituito o di gruppo europeo di interesse economico, il sopralluogo può essere effettuato anche dal solo legale rappresentante della impresa capogruppo (o mandataria) o della impresa consorziata designata, o da un suo delegato.

Il legale rappresentante della impresa capogruppo (o mandataria) o della impresa consorziata designata, o il suo delegato, dovrà essere provvisto di apposito mandato e dovrà esibirlo all'atto del sopralluogo al dipendente all'uopo incaricato dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di imprese non ancora costituito, il sopralluogo deve essere effettuato dai legali rappresentanti di ogni impresa che aderisce o fa parte del raggruppamento o del consorzio o da loro delegati.

4.3. Chiarimenti

Le informazioni e i chiarimenti inerenti il presente appalto, potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante mediante la proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana, da inoltrare almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, utilizzando esclusivamente gli strumenti di comunicazione con la Stazione Appaltante previsti in via telematica attraverso la sezione della piattaforma telematica riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla piattaforma stessa. Le relative risposte saranno formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte ai chiarimenti e quesiti richiesti in tempo utile saranno fornite in formato elettronico fino a due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione dei quesiti richiesti in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma "albi informatizzati e gare telematiche" e sul sito istituzionale <https://unimol.it>; Sezione Bandi e gare .

Resta a cura dei concorrenti visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

I contenuti delle comunicazioni e delle risposte pubblicati nella sezione del sito internet dedicata alla procedura avranno valore di notifica.

Non viene fornita risposta ai quesiti e/o alle richieste presentate con modalità e termini differenti da quelli sopra indicati e previsti.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma telematica e sul caricamento dei documenti per l'invio dell'offerta è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica (segnalazioni e quesiti di natura tecnica generati da anomalie, malfunzionamento, eventuali interruzioni del servizio o inaccessibilità al software) via ticket, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 (<https://helpdesk.digitalpa.net/open.php>).

4.4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura devono essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.



Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma telematica e sono accessibili nell'apposita sezione della stessa.

Gli operatori economici sono obbligati ad utilizzare, per qualsiasi comunicazione, l'apposita funzionalità della piattaforma telematica, che consente la protocollazione automatica della comunicazione e la non dispersione della stessa. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, gruppo europeo di interesse economico, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In tal caso, si ribadisce che le comunicazioni recapitate al mandatario/capofila si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti subappaltatori indicati.

5. CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

La piattaforma telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 58 del Codice, nonché in conformità al Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (di seguito, "*Codice dell'Amministrazione Digitale*" o "*CAD*"), e al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito, "*Codice Privacy*"), al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "*GDPR*"), nonché alla Normativa Italiana di adeguamento al GDPR e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della piattaforma telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi.

La piattaforma telematica assicura la segretezza delle offerte, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma telematica:

- a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
- b) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.

Il tempo della piattaforma telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.



6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla piattaforma telematica e alle correlate operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della piattaforma telematica.

Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 53 del Codice.

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nella sezione della Piattaforma Telematica "albi informatizzati e gare telematiche", nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

È altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e del CAD.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza o ad autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di caricamento del documento stesso nella piattaforma telematica.

Si precisa, altresì, che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella piattaforma telematica, dovranno essere firmati digitalmente.

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all'indirizzo <https://unimol.acquistitelematici.it/> è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio costituendo è sufficiente la registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti o del consorzio.

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente.

In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema



all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto dal fornitore con la firma digitale.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

Si raccomanda di nominare e rendere immediatamente riconoscibili i file caricati sulla piattaforma telematica.

Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all'interno di una cartella compressa (es. ".zip") è obbligatorio firmare digitalmente ciascun file contenuto nella medesima cartella.

7. OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'articolo 59 del Codice, l'appalto ha per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori per *"la realizzazione di impianti di segnalazione automatica di rilevazione incendi degli edifici denominati ii polifunzionale e iii polifunzionale dell' Università degli studi del Molise"* sulla base del progetto definitivo redatto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 23 del Codice e allegato al presente Disciplinare.

L'intervento, come più compiutamente illustrato nel progetto definitivo, riguarda la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per il rifacimento degli impianti di segnalazione automatica di rilevazione incendi di alcuni edifici dell'Ateneo col fine di adeguare funzionalmente e migliorare il livello di sicurezza degli edifici dal rischio incendi.

I luoghi di esecuzione degli interventi previsti sono concentrati sull'edificio universitario denominato II Polifunzionale, con l'annessa L'aula Magna, L'ex polo scientifico e l'aula multimediale e sui due lotti dell'edificio universitario denominato III Polifunzionale, ubicati entrambi in Via De Sanctis a Campobasso.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative che saranno previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, predisposti sulla base del progetto definitivo fornito dalla stazione Appaltante, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dovrà fornire in sede di validazione del progetto esecutivo per l'affidamento dei lavori.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

8. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO, CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'importo complessivo a base di gara è pari a € 274.899,79 , (Euro Duecentosettantaquattromila ottocentonovantanove/79) oltre IVA ed oneri , come per legge, così articolato:

- **€258.939,76** oltre IVA *per lavori a corpo*, soggetti a ribasso;
- **€2.621,10**, oltre IVA, come per legge, per oneri speciali per la sicurezza relativi alla attuazione dei Piani della Sicurezza, non soggetti a ribasso;
- **€13.388,93** al netto degli oneri relativi alla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza degli Ingegneri e degli Architetti Liberi Professionisti, pari al 4%, e IVA, come per legge, ***per la redazione del progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione***, soggetti a ribasso.

I costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, sono quantificati in **€70.650,38** oltre Iva, come per legge.



Per la definizione delle categorie e classifiche dei lavori si fa presente che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 83 – comma 2 – del D.lgs. 50/2016, nella parte relativa alle Società Organismi di Attestazione (SOA) si applica la norma transitoria di cui all'art. 216, comma 14, per cui “..continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.

Pertanto, nella vigenza degli artt. da 60 a 96 del DPR 207/2010, occorre fare riferimento alle categorie generali e specializzate di cui all'art. 61 del DPR 207/2010 elencate nell'Allegato A, così come aggiornato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10 novembre 2016.

I lavori previsti nell'appalto di importo complessivo dei lavori, oltre Iva e oltre gli oneri speciali per la sicurezza, pari ad **€258.939,76**, soggetto a ribasso, sono così suddivisi:

Categoria	Classe	Prevalente o Scorporabile	Descrizione	Importi in Euro
OS30	I	Prevalente	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	213.471,70
OG 1	I	Scorporabile e subappaltabile	Edifici civili e industriali	45.468,06

Le opere, riconducibili alla Categoriae OS 30 prevalente a qualificazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del Decreto Ministeriale del 10 novembre 2016 n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere realizzate anche da Imprese in possesso di attestazione SOA con qualificazione nella Categoriae OG 11 con classificazione adeguata.

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della consistenza unitaria ed integrata di tutte le prestazioni che ne formano l'oggetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 c.d. “Sostegni ter” è prevista la revisione dei prezzi di cui all'art. 106 comma1, lettera a) del Codice.

Trattandosi di appalto pubblico di lavori che prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera, il concorrente dovrà possedere i requisiti speciali di cui all'art.83, comma 1, del D.lgs. 50/2016 anche per la progettazione. In particolare, per definizione dei requisiti di carattere speciale di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 83 del codice, si sono identificate le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, con l'indicazione delle corrispondenti classi e categorie come sopra riportate e identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, contenente l'Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, e indicate nella tabella infra riportata:

Tabella 1 – Oggetto del servizio di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie(€) <<V>>
	Codice	Descrizione	
IMPIANTI	IA.04	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.</i>	213.471,70
EDILIZIA	E.20	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti</i>	45.468,06



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 c.d. "Sostegni ter" è prevista la revisione dei prezzi di cui all'art. 106 comma1, lettera a) del Codice.

Di seguito viene riportato il compenso per la prestazione professionale, relativa progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, prevista per la Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole fasi prestazionali e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 del D.M. 17/06/2016:

1) Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 213'471.70 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.3835%

Grado di complessità [G]: 1.3

Descrizione grado di complessità: [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compresi - Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]	4'322.34 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]	1'440.78 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.05]	1'440.78 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	576.31 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]	864.47 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	2'881.55 €
Totale	11'526.23 €

2) Edilizia

Edifici e manufatti esistenti

Valore dell'opera [V]: 45'468.06 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti

Parametro sul valore dell'opera [P]: 16.7062%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.071]	513.78 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.04]	288.65 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	144.32 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]	144.32 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	721.63 €
Totale	1'812.70 €

TOTALE PRESTAZIONI

13'338.93 €



L'appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo dei lavori. Per quanto stabilito dall'art. 23, comma 12, del D.lgs. 50/2016, l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione.

Ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo ed alle migliorie offerte in sede di gara ed accettate dalla Commissione di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge. Non sono ammesse variazioni alle lavorazioni previste nel progetto definitivo fatte salve le migliorie offerte ed accettate dalla Commissione di gara.

Le varianti migliorative proposte dovranno essere interamente e senza alcuna ulteriore modificazione trasfuse ed adeguatamente dettagliate nel progetto esecutivo, da parte dell'appaltatore, fermo restando che gli eventuali perfezionamenti non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che rimarrà fissa ed invariata.

La verifica di coerenza tra i due livelli di progettazione, tenendo conto delle eventuali migliorie offerte in sede di gara, sarà condotta ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto incaricato della verifica condotta ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 (ufficio tecnico della stazione appaltante), in contraddittorio con il soggetto esecutore della progettazione, verificherà la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo posto a base di gara, prendendo atto delle migliorie offerte ed accettate dalla Commissione di gara.

A tale contraddittorio parteciperà anche il progettista autore del progetto posto a base di gara.

L'appaltatore, entro la data perentoria indicata dal RUP, dovrà adeguare il progetto esecutivo alle eventuali osservazioni dell'Organismo di verifica, pena l'applicazione della penale prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora l'appaltatore non ottemperi nei 10 gg successivi all'invio della nota di sollecito del RUP, il progetto esecutivo si considererà non meritevole di approvazione e si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 comma 4 nonché alla escussione della garanzia definitiva, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

In caso di risoluzione del contratto nelle ipotesi contenute nel presente paragrafo, l'amministrazione contraente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del Codice. Per i criteri di valutazione si rimanda all'articolo 21 del presente Disciplinare.

Il contratto sarà stipulato nelle forme di legge con il corrispettivo dei lavori determinato interamente "A CORPO" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice.

A sensi dell'articolo 59 comma 5-bis del Codice l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile e nessuna delle parti contraenti potrà invocare alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori.

Il contratto sarà stipulato a corpo tanto per la parte relativa al progetto esecutivo quanto per la parte relativa ai lavori. Ne discende che, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 59, comma 5 bis, del D.lgs. 50/2016, per i lavori ed il servizio di progettazione, il "prezzo offerto" è fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione eseguita. Esso quindi costituisce vincolo contrattuale e sommato agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per la parte dell'appalto relativa ai lavori, andrà a formare l'importo contrattuale. Nell'ambito dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio relativo all'elemento prezzo sarà attribuito, per i lavori ed il servizio di progettazione, sulla base delle offerte a ribasso sugli importi posti a base di gara.



L'importo di aggiudicazione è comprensivo delle proposte migliorative presentate in sede di gara, accettate dalla commissione giudicatrice, e da riportare nel progetto esecutivo, e delle eventuali variazioni e/o integrazioni al progetto esecutivo che potranno essere richieste dagli Organi di controllo.

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 c.d. "Sostegni ter".

10. TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

I termini per la presentazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza in fase di progettazione oggetto dell'appalto sono quantificati in complessivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. Tali termini decorrono a partire dalla stipula del contratto.

Per l'esecuzione dei lavori dell'appalto sono stati quantificati 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, ovvero nel minor tempo di esecuzione dei lavori proposto in sede di offerta, decorrenti dalla data verbale di consegna lavori che sarà redatto dalla Direzione dei Lavori a valle dell'approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del progetto esecutivo redatto dall'impresa aggiudicataria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del Codice laddove ne ricorrano i presupposti.

Se la durata complessiva dell'esecuzioni delle prestazioni suddette dovesse superare i valori indicati, in giorni naturali e consecutivi, offerti in sede di gara verranno applicate delle penali giornaliere nella misura dello **1%** relativo alla quantificazione del corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e del **3‰** dell'importo contrattuale relativo all'esecuzione dei lavori. La stessa penale verrà applicata per eventuali altri inadempimenti relativi alla corretta esecuzione del contratto.

I termini di esecuzione delle suddette prestazioni oggetto del presente appalto decorrono a partire dalla stipula del contratto.

11. MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato con finanziamento erogato dal MUR DM 1275 del 2021.

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti espressamente indicati all'articolo 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice, nei termini che seguono:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;



- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

In forza dell'articolo 216 comma 14, del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n.207, e successive modifiche ed integrazioni, (nel prosieguo, anche "Regolamento").

Tutti i suddetti soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara, dovranno, altresì, indicare il professionista incaricato delle attività di progettazione esecutiva tra i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice, nonché il/i nominativo/i della/e figura/e professionale/i abilitata/e al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) in fase di progettazione.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice:

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
- i consorzi stabili, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, se le prestazioni saranno eseguite con la propria struttura ovvero attraverso propri consorziati all'uopo indicati.

Ai consorziati indicati quali esecutrici delle prestazioni è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Ai sensi dell'articolo 48 comma 7 bis, del Codice, è consentito per le ragioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un operatore economico consorziato diverso da quella indicato in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere in tale sede la mancanza di un requisito in capo all'impresa consorziata.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, nonché le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), di cui di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, dovranno espressamente indicare l'operatore economico capogruppo e mandatario e le mandanti, specificando, le parti del servizio e le quote di partecipazione al raggruppamento dei singoli componenti il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il GEIE.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di lavori riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

L'operatore economico mandatario in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria



della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 48, commi 9 e 10, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 del medesimo articolo del Codice.

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto disposto all'art. 110 commi 3,4,5 e 6 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

È altresì vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2013).

Ai sensi degli articoli 254, comma 3, e 255, comma 1, del Regolamento, è vietato ai liberi professionisti di partecipare alla procedura di gara nei casi in cui, alla medesima procedura, già partecipa, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria nelle quali il libero professionista riveste la carica di amministratore o di socio o svolge la propria attività lavorativa come dipendente, consulente o collaboratore.

È altresì vietato ai soggetti che hanno già svolto attività di progettazione relativa ai lavori oggetto della procedura di gara, di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima procedura, nonché di svolgere, anche mediante subappalto o cottimo fiduciario, qualsiasi altra attività o lavoro connesso o conseguente alla procedura stessa. Il predetto divieto si applica:

- ai soggetti controllati, controllanti o collegati al titolare dell'incarico di progettazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice Civile;



- ai dipendenti del titolare dell'incarico di progettazione, ai soggetti che collaborano allo svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché ai soggetti che svolgono attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Ai sensi dell'art. 80 comma 5 del Codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tutti i concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura di gara, così come previsto e indicato dal precedente articolo 11 del presente Disciplinare e secondo quanto previsto dal Codice, sia per quanto riguarda la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori dovranno essere in possesso dei requisiti di:

- a) ordine generale;
- b) idoneità professionale
- c) capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali.

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste negli articoli successivi del presente Disciplinare, ai fini dell'ammissione alla gara, tutti i soggetti partecipanti, di cui agli articoli 45 e 46 del Codice, dovranno dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "DGUE") di cui all'articolo 85 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, 1, la Stazione Appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

La Stazione Appaltante può, altresì, invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, comma 5, del Codice, la Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 7, del Codice, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5, del Codice.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 83 comma 9, del Codice, si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. f-bis, del Codice, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.



13.1 Requisiti richiesti per i lavori

A pena di esclusione dalla procedura di gara, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione espressamente previste dall'articolo 80 del Codice, osservanza del divieto di cui all'articolo 48 comma 7 del Codice e osservanza del divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.
- b) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'operatore economico ha sede così come previsto dall'articolo 83 del Codice, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non residente in Italia ma in altro Stato Membro, ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del Codice, dovrà presentare, a pena di esclusione, iscrizione al registro commerciale corrispondente mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è residente ovvero mediante dichiarazione giurata, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE l'iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere posseduta da tutte le imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete.

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lett.b) e c) del Codice l'iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere posseduta dal consorzio e dalle imprese indicate eventualmente come esecutrici dell'appalto.

- c) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali: attestazione di qualificazione, in corso di validità e adeguata per categoria e classifica ai valori del presente disciplinare, rilasciata da una Società di Organismi di Attestazione regolarmente autorizzata (SOA) per la esecuzione di lavori pubblici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 84 del Codice, e dall'articolo 61 del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del medesimo Codice, che comprovi la qualificazione del concorrente che partecipa alla procedura di gara nelle categorie di opere di lavori richiesta con classificazione adeguata, presentabile in scansione sottoscritta dal legale rappresentante, oppure relativa dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge, nonché il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale necessaria per la lavorazione per lavorazione OS 30 per la quale è richiesta la classifica I e per la lavorazioni OG1 per la quale è richiesta la qualificazione ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'articolo 61, comma 2, del Regolamento in vigore ai sensi dell'articolo 216 comma 14 del Codice.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'articolo 77 del Regolamento, e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'articolo 76 del predetto regolamento ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.



Gli operatori economici stabiliti in altro Stato Membro non residente in Italia, qualora non in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi ai sensi dell'articolo 90 comma 8 del Codice.

In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a. requisiti economico-finanziari:
 - a.1) almeno una referenza bancaria;
 - a.2) volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% dell'importo della qualificazione richiesta nella categoria dell'appalto da affidare così come definita dagli articoli 79 e 83 del Regolamento.
- b. requisiti tecnico-organizzativi:
 - b.1) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 87 del Regolamento;
 - b.2) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti alla categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
 - b.3) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione alla categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato articolo 83 del Regolamento;
- c. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'articolo 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- d. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'articolo 79, comma 8 del predetto disposto normativo, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice:

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE il requisito relativo alla certificazione del sistema di qualità, sopra espresso, deve essere posseduta da tutte le imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete.
- Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) del Codice i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali devono essere posseduti ai sensi dell'articolo 47 comma 1 del Codice.

13.2 Requisiti richiesti per la progettazione esecutiva

I soggetti incaricati della progettazione, compreso lo staff tecnico dell'impresa di costruzioni in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione, adeguata per categoria e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i seguenti requisiti stabiliti in conformità alle linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 ed al Bando Tipo ANAC n. 3 pubblicato sulla GURI n. 186 del 11.8.2018.

A pena di esclusione dalla procedura di gara, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:



- a) Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione espressamente previste dall'articolo 80 del Codice, insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e osservanza del divieto di cui all'articolo 48 comma 7 del Codice;
- b) Requisiti di idoneità professionale: idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263 e iscrizione presso i competenti ordini professionali ovvero negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali così come previsto dall'articolo 83 del Codice.

Più specificamente, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice, l'operatore economico dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini della progettazione delle opere impiantistiche.

- c) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali: Per la definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale relativi al servizio di ingegneria ed architettura richiesto, il riferimento normativo è nell'art. 83 comma 1 lettera b) e c) e alle ulteriori previsioni richiamate nello stesso articolo. Inoltre si sono prese a riferimento le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC recante "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed architettura", approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016.

Difatti, il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Ai fini della determinazione dei requisiti si è tenuto conto sia delle disposizioni riferite agli appalti di servizi e di forniture sia alle Linee guida Anac (cfr. art. 83 del Codice -Linea guida n. 1).

- fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore al doppio dell'importo del servizio di progettazione a base di gara, ovvero non inferiore a €26.677,86 (euro Ventiseimilaseicentosestantasette/86 - importo progettazione x 2); tale requisito è richiesto in considerazione dell'entità e della complessità dell'incarico e della necessità di poter selezionare un operatore sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al valore dell'affidamento.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- avere svolto, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e classi a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari a 1,5 (uno virgola cinquanta) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, per come di seguito riepilogato:
 - Classe IA.04 : **€320.207,55**
 - Classe E.20 : **€ 68.202,09**

La comprova del requisito è fornita attraverso la seguente documentazione:

- attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;
- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a



copia del permesso a costruire o concessione edilizia, nonché delle fatture relative alla prestazione svolta.

Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto. Tutti gli importi dei lavori di cui sopra sui quali si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

Ai sensi delle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate con Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018, possono essere utilizzati anche servizi relativi a lavori di grado e di complessità pari o superiore a ciascuna delle categorie evidenziate.

Ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

- avere svolto, negli ultimi dieci anni, due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3 ,lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e classi a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,60 (zero virgola sessanta) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria della prestazione e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, per come di seguito riepilogato:
 - Classe IA.04 : **€128.083,02**
 - Classe E.20 : **€ 27.280,84**

I requisiti richiesti per la progettazione esecutiva debbono essere posseduti:

- dall’operatore economico “attestato” per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di gara, e incaricato delle attività di progettazione esecutiva scelto tra i soggetti espressamente individuati dall’articolo 46 del Codice, nonché il/i nominativo/i della/e figura/e professionale/i abilitata/e al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008) in fase di progettazione.
- dall’operatore economico “attestato” per prestazioni di progettazione e costruzione, indicando il/i soggetto/i che, all’interno del proprio “staff di progettazione” redigerà/anno la progettazione esecutiva, o in mancanza, attraverso un progettista associato o indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di gara, scelto tra i soggetti espressamente individuati dall’articolo 46 del Codice nonché il/i nominativo/i della/e figura/e professionale/i abilitata/e al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008) in fase di progettazione.

Si precisa che tale/i soggetto/i, nominativamente indicati già in sede di offerta, dovrà/anno comunque rendere individualmente le dichiarazioni di cui al modello DGUE, nelle parti pertinenti, unitamente al/o soggetto/i individuato/i per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori.

La comprova del requisito dovrà avvenire come segue, ai sensi dell’Allegato XVII del Codice:

- a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all’operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.

In alternativa, l’operatore economico dovrà presentare:



- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
 - la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
 - l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analogica);
- b) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l'operatore economico dovrà presentare:
1. copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;
 2. copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
 3. la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso, in base all'articolo 9 della deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20.12.2012);
 4. l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analogica).

Il concorrente dovrà attestare il possesso di tali requisiti richiesti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche e integrazioni allegando:

- copia conforme della polizza assicurativa professionale in corso di validità;
- copia conforme della documentazione emessa a comprova dei requisiti di capacità richiesti e redatta ai sensi dell'Allegato XVII del Codice.

14. PASSOE RILASCIATO DAL SISTEMA FVOE

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla RDO dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema per il servizio **FVOE** accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità e secondo le modalità descritte nel manuale utente pubblicato sul portale dell'Autorità ([servizi ad accesso riservato – FVOE](#)), di cui all'art. 2 comma 4 lett. b e art.4, comma 1 della Delibera n. 464 del 27 luglio 2022 dell'Autorità.

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione alla RDO è acquisita, presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito, "BNCP") di seguito denominata, istituita dall'art. 62-bis del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 e disciplinata dall'art.213 comma 8 del Codice.

la Stazione Appaltante, con la suddetta Delibera attuativa dell'Autorità, può verificare il possesso dei requisiti sopra riportati e indicati all'art. 5 della Delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE, ai sensi dell'art. 81 comma 1 del Codice e della Delibera n. 464 del 27 luglio 2022 dell'Autorità.

In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario ove, per qualsivoglia ragione il servizio FVOE o il collegamento non risultassero pienamente operanti, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale la verifica dei requisiti generali e speciali.



In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio (costituendi o già costituiti) il FVOE deve essere unico ossia riportante l'indicazione di tutte le imprese, mandataria e mandante/i costituenti il raggruppamento; in caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili deve riportare tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

Il sistema rilascia un <<PASOUE>> da allegare alla documentazione amministrativa, col fine di eseguire le relative verifiche dei requisiti dichiarati.

15. AVVALIMENTO

a. Servizi di progettazione

Il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per il servizio di progettazione mediante indicazione di un operatore economico di cui all'art 46 del Codice.

Tale operatore economico sarà a tutti gli effetti un ausiliario del concorrente, seppure con specifico riferimento solo alla prestazione rappresentata dalla progettazione esecutiva.

L'operatore economico indicato quale ausiliario dovrà possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 10 e 11. Nel caso di avvalimento nei confronti di più soggetti professionali e quindi presenza di più ausiliari (cosiddetto avvalimento frazionato) si richiede, a pena di esclusione, che gli stessi soggetti ausiliari, oltre a rispettare quanto previsto dall'art 89 comma 1 secondo periodo del Codice, relativamente all'obbligo di esecuzione della prestazione da parte dei soggetti ausiliari in relazione ai requisiti dagli stessi messi a disposizione, anche l'obbligo da parte di tutti gli ausiliari di impegnarsi formalmente ad un coordinamento tra loro e quindi ad un reciproco riconoscimento ed impegno alla collaborazione, sotto il coordinamento della figura del responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Detto impegno potrà essere contenuto anche all'interno del contratto di avvalimento che quindi dovrà essere sottoscritto da tutti gli ausiliari oltre che dall'operatore economico concorrente.

b. Lavori

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può comprovare la capacità dell'impresa di eseguire direttamente i lavori – dimostrabile tramite il possesso di idonea attestazione SOA → avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 13.1. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale



richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

16. SUBAPPALTO

a. Servizi di progettazione

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Relativamente alle stesse, il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

b. Lavori

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto intenda ricorrere, durante la esecuzione dei lavori, all'istituto del subappalto o del cottimo, dovrà fornire, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 105, comma 4, lettera c), del Codice informazioni specifiche concernenti i subappaltatori con la indicazione delle prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa quota sull'importo contrattuale.

Per le predette informazioni si richiede la compilazione della Sezione D del Documento di gara unico europeo – DGUE allegato al presente Disciplinare (Allegato C) che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore.

In assenza di tale informazioni la Stazione Appaltante non rilascerà all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto alcuna autorizzazione al subappalto o alla concessione del cottimo per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto.

In ogni caso, la Stazione Appaltante non rilascerà all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto la autorizzazione al subappalto o alla concessione del cottimo ad operatori economici:

- alle quali la Stazione Appaltante ha affidato, in passato, lavori, forniture o servizi e che abbiano eseguiti gli stessi in malafede o con grave negligenza ovvero, durante la loro esecuzione, siano incorse in gravi inadempimenti contrattuali;
- che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura oggetto del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del Codice, l'operatore economico può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto solo qualora:

- a) il subappaltatore sia qualificato per l'espletamento della prestazione e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.



17. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, firmata digitalmente e corredata da codice di controllo, per un importo complessivo pari a € 5.231,22 (Euro cinquemiladuecentotrentuno/22) che corrisponde al 2% dell'importo dei lavori posto a base della procedura di gara, con esclusione degli oneri per la progettazione esecutiva, così come previsto dall'articolo 93 comma 1 e comma 10 del Codice, e dimezzato secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020.

Su tale importo si possono applicare le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico che intende partecipare alla gara deve dichiarare il possesso dei requisiti nella domanda di partecipazione alla relativa procedura ed allegare alla stessa copia delle certificazioni richieste dal predetto articolo 93, comma 7.

Si precisa che in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dei Contratti da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia provvisoria può essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, oppure polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, e ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del Codice.

La fideiussione dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di gara:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- essere conforme allo "Schema Tipo 1.1", denominato "Garanzia Fideiussoria Provvisoria", approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data fissata per il termine ultimo delle offerte;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile,
 - la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.



Nel caso in cui i soggetti concorrenti intendono partecipare alla procedura di gara nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio ordinario di imprese, già costituito o non ancora costituito, ovvero del gruppo europeo di interesse economico, dovrà essere costituita una sola garanzia ma, indipendentemente dalla modalità di costituzione della stessa, la fideiussione o la cauzione dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici, ovvero a ciascuna delle Imprese, che aderiscono o fanno parte del “Raggruppamento”, del “Consorzio” o del “Gruppo”.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, l’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, del medesimo Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario.

Tale impegno non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

Si precisa che dal 30 giugno 2020 tutti i pagamenti effettuati da soggetti privati (cittadini e imprese) verso qualsiasi tipologia di Pubblica Amministrazione/Ente pubblico, inclusa l’Università degli Studi del Molise, dovranno essere effettuati obbligatoriamente mediante PagoPA per conformarsi a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

I versamenti effettuati a mezzo bonifico non possono, quindi, più essere accettati, né saranno accettate garanzie provvisorie costituite con tale modalità.

Per tale ragione gli operatori economici potranno versare la garanzia provvisoria, in alternativa alla costituzione di polizza fideiussoria, secondo il metodo di seguito riportato:

- il pagamento dovrà essere effettuato, entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte, con sistema PagoPA previa emissione autonoma dell’avviso di pagamento, tramite il Portale pagamenti accessibile dalla home page del sito istituzionale **www.unimol.it** (vedi fondo pagina) ovvero raggiungibile direttamente al link **<https://unimol.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/home>** inserendo quale motivo del pagamento “deposito cauzionale” e causale “Procedura per interventi di innovazione tecnica – garanzia provvisoria”.

In caso di versamento con il sistema PagoPA il concorrente deve inserire sulla piattaforma telematica il documento (quietanza) che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo



o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di priva di una o più caratteristiche previste dall'articolo 93 del predetto disposto normativo potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice.

Al riguardo si precisa che in caso di mancata presentazione della cauzione provvisoria, con il soccorso istruttorio sarà possibile sanare la carenza solo presentando una garanzia resa in tempi compatibili con la formulazione dell'offerta.

In caso di mancata sanatoria si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

La cauzione provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 comma 1 del Codice;
- la polizza assicurativa di cui all'articolo 103 comma 7 del Codice per una somma assicurata:
 - per i danni di esecuzione: per un importo pari all'importo del contratto;
 - per la responsabilità civile causati a terzi: €5000.000,00 (euro cinquecentomila/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

18. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, l'operatore economico dovrà eseguire, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, un pagamento, a titolo di contributo, a favore dell'Autorità anticorruzione, di importo complessivo pari a € 20,00 (Euro Venti/00) secondo le secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito www.anticorruzione.it nella sezione "Gestione contributi gara".

A tal fine l'operatore economico potrà seguire il pagamento secondo le modalità indicate sul portale dei pagamenti del sito dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'Amministrazione procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

Alla domanda di partecipazione alla procedura di gara deve essere allegata la ricevuta che comprova l'avvenuto versamento, in favore dell'ANAC. La dimostrazione dell'avvenuto versamento è condizione di ammissibilità del concorrente alla procedura di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, l'Amministrazione accerterà il mancato pagamento mediante consultazione del sistema e della piattaforma della Autorità.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il mancato versamento verrà sanzionato con la esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

19. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica pertanto le offerte, a pena di esclusione, devono essere presentate esclusivamente attraverso e con le modalità previste dalla piattaforma



telematica. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

Fanno parte integrante e sostanziale dell'offerta l'accettazione delle condizioni previste nel presente documento e negli elaborati progettuali posti a base di gara nonché nei relativi allegati, pertanto, l'operatore economico con la presentazione dell'offerta accetta incondizionatamente contenuti e condizioni dei documenti di gara.

Tutti i file costituenti l'offerta devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico che partecipa alla procedura di gara.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario già costituito o di gruppo europeo di interesse economico, tutti i file costituenti l'offerta devono essere sottoscritti dal solo legale rappresentante dell'operatore economico capogruppo (o mandataria) o dell'operatore economico consorziato designato.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario non ancora costituito, tutti i file costituenti l'offerta devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti di ogni operatore economico che aderisce o fa parte del raggruppamento o del consorzio.

Si precisa che il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta deve indicare la forma di partecipazione e deve indicare gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sostitutive del legale/i rappresentante/i devono essere redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

La presentazione dell'offerta mediante piattaforma telematica è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.

La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si precisa, altresì che con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, compreso gli allegati e i relativi chiarimenti.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice di Contratti, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La piattaforma telematica prevede il caricamento dell'offerta composta da quattro plichi telematici (buste digitali) come di seguito nominate e contraddistinte:

- A. Documentazione amministrativa
- B. Offerta tecnica
- C. Offerta temporale
- D. Offerta economica



Per i relativi contenuti si rimanda ai successivi paragrafi 19.1 Documentazione Amministrativa, 19.2 Offerta Tecnica, 19.3 Offerta Temporale e 19.4 Offerta Economia del presente Disciplinare.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'offerta tecnica e dell'offerta economica in una sezione diversa da quella appositamente dedicata, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura di gara dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 10 MB di dimensione.

Essendo una gara telematica ogni singolo documento prodotto digitalmente, da caricarsi sul sistema non dovrà superare la dimensione di 10 MB; la dimensione totale del plico telematico costituita dalla Documentazione Amministrativa, dall'Offerta Tecnica, dall'Offerta Temporale e dall'Offerta Economica non dovrà superare i 50 MB.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sistema è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica (segnalazioni e quesiti di natura tecnica generati da anomalie, malfunzionamento, eventuali interruzioni del servizio o inaccessibilità al software) via ticket, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 (<https://helpdesk.digitalpa.net/open.php>).

Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall'operatore economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l'apposito campo denominato "Eventuali documenti integrativi".

19.1 Documentazione Amministrativa

Nel plico "***A - Documentazione Amministrativa***" devono essere inseriti, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione alla procedura di gara;
2. Documento di gara unico europeo – DGUE del concorrente;
3. Documento di gara unico europeo – DGUE del progettista indicato;
4. Dichiarazione resa dal concorrente con la indicazione del progettista qualificato;
5. Copia informatica dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria e classifica adeguata e l'esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale



6. Copia informatica del modello PASSOE, rilasciato dal sistema presso il sito www.anac.it, a seguito della registrazione al servizio FVOE di tutti i soggetti che concorrono alla partecipazione della procedura di gara;
7. Copia informatica, conforme all'originale, della garanzia provvisoria, sotto forma di fideiussione bancaria, polizza assicurativa ovvero altra forma idonea di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice, e della dichiarazione di impegno di un fideiussore;
8. Copia informatica della ricevuta di avvenuto versamento del contributo a favore dell'ANAC;
9. Attestato di presa visione dei luoghi;
10. Referenza bancaria ed eventualmente:
11. Documentazione richiesta in caso di partecipazione dei concorrenti in forma associata;
12. Documentazione attestante il possesso dei requisiti per la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;
13. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di microimpresa, piccola e media impresa per essere esentati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di impegno di un fideiussore prevista al comma 8 dell'articolo 93 del Codice.
14. Procura alla firma dalla quale si evincono i poteri di firma del sottoscrittore;
15. Dichiarazione richiesta in caso di partecipazione alla gara con ricorso al subappalto.

19.1.1 Domanda di partecipazione alla procedura di gara

La domanda di partecipazione alla procedura di gara, resa in bollo, redatta in lingua italiana seguendo il modulo all'uopo predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato B) allegato al presente Disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore dell'offerente.

Il concorrente dovrà indicare la forma singola o associata con la quale intende partecipare alla procedura gara (imprenditore individuale, raggruppamento temporaneo o consorzio (costituendo o costituito), consorzio stabile, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, gruppo europeo di interesse economico).

Nel caso in cui i concorrenti intendono partecipare alla procedura di gara nella forma del Raggruppamento Temporaneo o del Consorzio Ordinario, già costituito, o del Gruppo Europeo di Interesse Economico, la domanda di partecipazione alla procedura di gara deve essere presentata solo dall'operatore economico (Impresa) Capogruppo o Mandatario, che dovrà, peraltro, indicare espressamente i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata) che costituiscono il Raggruppamento, il Consorzio o il Gruppo.

Nel caso in cui i concorrenti intendono partecipare alla procedura di gara nella forma del Raggruppamento Temporaneo di Imprese o del Consorzio Ordinario di concorrenti, non ancora costituito, la domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata da ciascun operatore economico che intende aderire o far parte del Raggruppamento o del Consorzio. Ciascun dei concorrenti che intende aderire o far parte del Raggruppamento o del Consorzio, è tenuto a indicare espressamente l'operatore economico alla quale, in caso di aggiudicazione, gli sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza.

Nel caso di consorzi stabili, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il consorzio è tenuto ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati intende concorrere; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale, il tutto secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 48 del Codice.

Nel dettaglio, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente e presentata:

- dal legale rappresentante, nel caso di operatore economico singolo, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, o consorzio stabile;



- dal legale rappresentante del mandatario/capofila, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito;
- dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti;

Per le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Alla domanda di partecipazione alla gara, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del sottoscrittore (legale rappresentante o qualsiasi altro soggetto che sia tenuto a sottoscriverla)

La domanda di partecipazione alla gara può essere sottoscritta anche da un procuratore del concorrente (legale rappresentante o qualsiasi altro soggetto che sia tenuto a sottoscriverla) ma, in tal caso, alla domanda deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di €16,00 potrà essere effettuato tramite:

- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate
- bonifico sul conto corrente IBAN: IT2210306903805100000046034 specificando nella causale la propria denominazione, partita iva o codice fiscale, parte gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la relativa ricevuta.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

19.1.2 Documento di gara unico europeo – DGUE

Il concorrente che intende partecipare alla procedura di gara deve compilare il Documento di gara unico europeo, denominato DGUE, secondo il modulo di cui all'Allegato C del presente Disciplinare.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi dalla procedura di gara, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione fissati per partecipare alla procedura di gara.

Il concorrente deve, inoltre, presentare il Documento di gara unico europeo compilato dal/i professionista/i incaricato/i all'attività di progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.



Il concorrente, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando, sia per i lavori che per la progettazione esecutiva, quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico e finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche e professionali;

Anche il progettista/i incaricato/i dal concorrente all'attività di progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti per la progettazione esecutiva barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando, le sezioni sopra espresse.

Il concorrente e il progettista rendono tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere sottoscritto, mediante firma elettronica, dal legale rappresentante della società o impresa che partecipa in forma individuale.

Se si intende partecipare alla gara in forma associata il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, costituendi o costituiti, o soggetti che abbiano stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse economico,
- nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi fra società cooperative, di consorzi tra imprese artigiane o di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del medesimo Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

19.1.3 Dichiarazione resa dal concorrente con la indicazione del progettista qualificato

Il concorrente che intende partecipare alla procedura di gara deve indicare i nominativi dei soggetti ai quali intende affidare la predisposizione della progettazione esecutiva, le loro generalità e gli altri dati identificativi, precisando, in particolare, la loro qualificazione professionale.

La predetta dichiarazione può essere resa utilizzando il modulo all'uopo predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato D) e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore dell'offerente.

19.1.4 Documentazione richiesta in caso di partecipazione dei concorrenti in forma associata

L'operatore economico che presenta la domanda di partecipazione alla procedura di gara, nelle seguenti condizioni, è tenuto ad allegare alla stessa:

- a) Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito:
 - mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza conferito all'operatore economico Capogruppo o Mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, firmato digitalmente;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio e le quote di partecipazione, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- b) Nel caso Consorzio Ordinario di concorrenti o di Gruppo Europeo di Interesse Economico già costituito:
 - atto costitutivo e statuto del consorzio Ordinario di concorrenti o del Gruppo Europeo di Interesse Economico, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.



- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio e le quote di partecipazione, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- c) Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o del Gruppo Europeo di Interesse Economico non ancora costituito:
- dichiarazione in cui si indica l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - dichiarazione attestante l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio e le quote di partecipazione, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- d) Nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete:
- d.1) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- d.2) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- d.3) rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005 il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005.

Inoltre nel caso in cui il concorrente indica quale soggetto incaricato per lo svolgimento dell'attività di progettazione esecutiva, di cui all'articolo 46 del Codice, nonché per coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione un raggruppamento temporaneo di professionisti (costituendo o costituito) è tenuto, inoltre, ad allegare alla partecipazione della gara:

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 263 del 2016.

Tutte le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, e potranno essere inoltrate o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

19.2 Offerta Tecnica

Nella sezione "Offerta Tecnica" della piattaforma telematica l'operatore economico deve inserire, a pena di esclusione dalla procedura di gara, la documentazione relativa l'offerta tecnica secondo le modalità espresse sulla piattaforma e riportate nel manuale d'uso a disposizione degli operatori economici.

Si ribadisce che il manuale d'uso per il concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

A pena di esclusione, tutta la documentazione di seguito richiesta dovrà essere firmata digitalmente dallo stesso/i soggetto/i che ha/hanno sottoscritto e firmato digitalmente la domanda di partecipazione ovvero:

- dal legale rappresentante, nel caso di operatore economico singolo, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, o consorzio stabile;
- dal legale rappresentante del mandatario/capofila, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito;
- dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti.

Inoltre, a pena di esclusione la documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente anche dal/i professionista/i incaricato/i all'attività di progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione.

La documentazione relativa all'offerta tecnica, che deve essere inserita nella sezione "Offerta Tecnica" sottoscritta e firmata digitalmente, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dovrà contenere una **relazione descrittiva**, con i relativi elaborati grafici, atta a descrivere le proposte di carattere tecnico-qualitativo di modifica e/o integrazioni offerte sulle componenti del progetto definitivo posto a base di gara e atte a comprovare la capacità tecnica dell'operatore economico concorrente,

La relazione, con i relativi elaborati grafici, dovrà essere articolata in cinque distinti paragrafi, come di seguito individuati e definiti, dai quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i sub criteri sulla base delle valutazioni espresse al capitolo successivo *punto 22. Valutazione e criteri di aggiudicazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica* del presente Disciplinare:

Paragrafo 1.1: Miglioramento ed ottimizzazione funzionale

Paragrafo 1.2: Miglioramento delle caratteristiche dei componenti



Paragrafo 1.3: Miglioramento della tipologia dell'architettura degli impianti

Paragrafo 1.4: Miglioramento volto alla gestione e al sistema di comunicazione degli impianti;

Paragrafo 1.5: Pianificazione dell'appalto e organizzazione delle lavorazioni

La "relazione descrittiva" proposta deve essere contenuta, complessivamente, in un massimo di 20 (venti) pagine in "Formato A4", scritta in verticale con carattere Times New Roman, dimensione minimo 11, interlinea 1,15 e di massimo 45 righe, esclusa la eventuale copertina e gli eventuali dépliant illustrativi e/o schemi grafici e/o tabelle, e in un massimo di 6 (sei) tavole grafiche in "Formato A3".

Le pagine della relazione tecnica e le tavole grafiche devono essere numerate in ordine progressivo.

Le "relazioni descrittive" predisposte con formati diversi da quelli innanzi specificati non verranno prese in considerazione e non saranno, pertanto, oggetto di valutazione.

Inoltre, il contenuto delle "relazioni tecniche" verrà esaminato e valutato limitatamente alle prime venti pagine in "Formato A4" ed alle prime 6 (sei) tavole grafiche in "Formato A3".

Nella "relazione descrittiva" devono essere descritte le soluzioni migliorative proposte, utilizzando capitoli di dettaglio e indicando, specificatamente, tutte le attività e le lavorazioni previste per la realizzazione di tali soluzioni proposte, anche al fine di evitare dubbi interpretativi o difficoltà applicative in ordine alla qualità e alla consistenza delle stesse.

Inoltre, devono essere, inoltre, chiaramente indicati i servizi di ingegneria e di architettura utilizzati, in caso di aggiudicazione dell'appalto, per la elaborazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Per le modalità sintetiche di elaborazione dell'offerta tecnica, si potrà far riferimento a schemi e/o dimensionamenti di larga massima dei migliorativi proposti ed ai fini della attribuzione del punteggio non si terrà conto di eventuali "calcolazioni" di dettaglio non verificabili in assenza di un progetto compiuto e/o della qualificazione del soggetto che le propone.

Pertanto, nella predetta ipotesi, le eventuali "calcolazioni" saranno ritenute, comunque, inattendibili e non saranno prese in considerazione ai fini della attribuzione del punteggio.

La misura del dettaglio utilizzato nella descrizione qualitativa e quantitativa dei componenti e dei servizi proposti costituirà, invece, elemento fondamentale ai fini della attribuzione del punteggio.

Si precisa che nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle elaborazioni e studi inerenti alle soluzioni migliorative tecniche proposte nell'offerta.

Pena l'esclusione dalla procedura di gara l'offerta tecnica non dovrà riportare alcun riferimento ad elementi economici.

19.3 - Offerta Temporale

A pena di esclusione dalla procedura di gara, nella sezione "Offerta Temporale" della piattaforma telematica l'operatore economico deve inserire la documentazione tecnica relativa all'offerta tempo, redatta secondo il modulo predisposto dalla stazione appaltante (Allegato F) e deve essere sottoscritta e firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore dell'offerente e nel caso si concorre in forma associata con le stesse modalità con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura di gara (vedi punto 19.1.1 del presente Disciplinare).

Alla documentazione tecnica relativa all'offerta temporale, deve essere allegato, un cronoprogramma dei lavori rappresentato graficamente utilizzando preferibilmente un diagramma di Gantt, accompagnato da una relazione che riporti nel dettaglio l'organizzazione temporale dei lavori ed il tempo di esecuzione offerto con annessa schedulazione di impiego delle risorse umane, delle attrezzature impiegate ed evidenza delle tecniche costruttive.

Nel dettaglio nel cronoprogramma si devono evincere i criteri che vengono utilizzati per l'esecuzione dei lavori, gli aspetti critici che possono condizionare il rispetto dei tempi previsti, ed i provvedimenti che il concorrente metterà in pratica per la mitigazione di tali criticità.



Il Cronoprogramma dei lavori non potrà superare la durata massima prevista per l'elaborazione del progetto esecutivo e per la realizzazione delle opere così come riportato dal progetto definitivo posto a base di gara.

Non sono ammesse offerte con una riduzione percentuale superiore al 25% sui tempi di esecuzione previsti dal progetto definitivo posto a base di gara; quindi la riduzione consentita sui tempi di esecuzione, pena l'esclusione dalla procedura di gara, potrà essere massima di 45 (Quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, ovvero che il tempo occorrente per l'esecuzione delle lavorazioni potrà essere minimo 135 (Centotrentacinque) giorni naturali e consecutivi.

Si precisa che i tempi di esecuzione offerti dovranno essere indicati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori. È richiesta l'indicazione del termine sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il termine indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà il termine indicato in lettere.

Si precisa altresì che, ove il concorrente non intenda apportare alcuna riduzione ai tempi posti a base di gara, dovrà sottoscrivere, accettandolo, il cronoprogramma del progetto definitivo posto a base di gara, o redigere un nuovo cronoprogramma dei lavori con durata dei tempi complessivamente invariata, e dovrà allegarlo alla offerta temporale.

19.4 – Offerta Economica

L'operatore economico concorrente deve inserire nella sezione "Offerta Economica" della piattaforma telematica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, la documentazione relativa all'offerta economica redatta secondo il modulo predisposto dalla stazione appaltante (Allegato G) e secondo le modalità espresse sulla piattaforma e riportate nel manuale d'uso a disposizione degli operatori economici.

L'offerta economica, deve essere debitamente compilata, sottoscritta e firmata dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore dell'offerente e nel caso si concorre in forma associata con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura di gara (vedi punto 19.1.1 del presente Disciplinare).

L'offerta economica proposta dal concorrente dovrà formulare il ribasso proposto sull'importo complessivo posto a base di gara dedotti i costi speciali per la sicurezza, ed inclusi gli oneri per la progettazione esecutiva pari a € 272.278,69 (Euro Duecentosettantadue miladuecentosettantotto/69) oltre IVA, con la specifica indicazione del prezzo unico offerto espresso sia in valore assoluto che in termini di ribasso percentuale offerto sul suddetto importo, indicato in cifre ed in lettere, con non oltre tre cifre decimali.

In caso di discordanza tra il ribasso offerto, espresso in percentuale, o il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, verrà preso in considerazione unicamente quest'ultimo.

Nel caso in cui nel modulo predisposto per la formulazione della offerta economica (Allegato G) siano presenti correzioni non validate dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o dal suo procuratore, con specifica sigla o firma, il concorrente verrà escluso dal prosieguo della gara.

Saranno ritenute nulle, a pena di esclusione dalla procedura di gara, le offerte condizionate, contenenti riserve, plurime, in aumento o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente o mancanti di uno o più documenti richiesti.

20. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non la data e l'ora indicate nel Bando di gara a pena di irricevibilità.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica accessibile dal sito <https://unimol.acquistitelematici.it/>

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.



21. SOCCORSO ISTRUTTORIO

La domanda di partecipazione alla gara, le dichiarazioni rese e le documentazioni prodotte devono essere conformi a tutto quanto prescritto nella presente Disciplina.

Al riguardo si fa presente che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo - DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del documento di gara unico europeo - DGUE e della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma telematica dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

22. VALUTAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato al/i concorrente/i la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte le offerte ammesse, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate in conformità all'articolo 95 comma 6 del Codice.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, di cui:

1. L'offerta Tecnica potrà avere un punteggio massimo di 75 punti
2. L'offerta Temporale potrà avere un punteggio massimo di 5 punti
3. L'offerta Economica potrà avere un punteggio massimo di 20 punti



22.1- Criteri di Valutazione

Nel dettaglio l'offerta è valutata in base ai criteri e sub-criteri indicati nella seguente Tabella:

ID	PARAMETRO	DECRIZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI	Sub Punti (Max)	Punti (Max)
1.1	Miglioramento ed ottimizzazione funzionale	Descrizione delle soluzioni migliorative volte alla funzionalità degli impianti di segnalazione automatica e di rilevazione incendi in relazione dell'effettivo stato dei luoghi, delle caratteristiche degli ambienti e del loro utilizzo.	25	75
1.2	Miglioramento delle caratteristiche dei componenti	Descrizione delle caratteristiche tecniche dei materiali, delle apparecchiature e dei componenti proposti con le relative certificazioni di qualità e garanzie comprovate per ciascuno requisito del materiale, volte al miglioramento della qualità e dell'efficienza degli impianti nonché della durata e della bassa manutenzione.	10	
1.3	Miglioramento della tipologia dell'architettura degli impianti	Descrizione della tipologia dei sistemi degli impianti proposti come migliorie rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara, finalizzate al miglioramento dell'efficienza dell'impianto, e nel contempo, a ridurre gli eventuali disservizi o di evitare la non copertura della rilevazione nella fase di sostituzione e quindi di realizzazione degli impianti	15	
1.4	Miglioramento volto alla gestione e al sistema di comunicazione degli impianti	Descrizione delle soluzioni migliorative volte alla gestione, alla automazione e ai sistemi di comunicazione degli impianti con l'obiettivo di innalzare la qualità del livello di prevenzione incendi delle strutture oggetto degli interventi.	20	
1.5	Pianificazione dell'appalto e organizzazione delle lavorazioni	Descrizione di una proposta dettagliata di una pianificazione delle lavorazioni diretta a garantire la loro corretta e regolare esecuzione, che tenga conto delle condizioni di utilizzo delle aree d'intervento, in modo da ridurre le interferenze e arrecare il minor disagio possibile all'utenza. Nel dettaglio dovranno essere indicate le modalità e i criteri con cui si intende definire i tempi di esecuzione e come si prevedere di organizzare il cantiere e le lavorazioni da eseguire in modo da ridurre il più possibile l'impatto delle lavorazioni stesse sulle attività ordinarie svolte negli edifici oggetto dell'intervento evidenziando soluzioni volte alla gestione delle emergenze durante le lavorazioni.	5	
TOTALE OFFERTA TECNICA (1)				75



2	Offerta Temporale	All'offerta temporale dovrà essere allegato cronoprogramma dei lavori, accompagnato da una relazione, rappresentato attraverso un diagramma di Gantt o similare, derivato da uno studio analitico svolto con metodi e tecniche di project management in grado di dimostrare anche una eventuale riduzione dei tempi di esecuzione (con una riduzione percentuale non superiore al 25%)	5
3	Offerta Economica	Ribasso offerto unico, sia sull'importo per l'esecuzione dei lavori che sugli oneri di progettazione posti a base di gara, espresso sia in valore assoluto che in termini di ribasso percentuale, indicato nell'offerta economica	20
TOTALE OFFERTA (1+2+3)			100

La relazione descrittiva, presentata dal concorrente, dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Sono ammesse proposte, in base ai criteri di valutazione sopra riportati, che possono condurre alla redazione di un progetto esecutivo in variante al progetto definitivo posto a base di gara, da parte dell'aggiudicatario, ovvero, la Stazione Appaltante autorizza la presentazione di variante nel rispetto di quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 95 del Codice.

I punteggi saranno attribuiti sulla base degli elementi di valutazione sopra riportati ed assegnati con l'applicazione del metodo aggregativo compensatore.

E' stabilita una soglia minima corrispondente al raggiungimento di un punteggio complessivo di almeno 40 punti sugli 75 riferito agli elementi di cui ai parametri 1.1, 1.2,1.3,1.4 e 1.5. Di conseguenza, non saranno ammesse le offerte tecniche che non avranno raggiunto detta soglia minima, che quindi verranno escluse dall'apertura e valutazione dell'offerta temporale e dell'offerta economica.

22.2 – Modalità di attribuzione del punteggio

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con l'applicazione del "metodo aggregativo compensatore" previsto dall'articolo 120 e dall' Allegato G del Regolamento.

L'appalto verrà aggiudicato alla Impresa che ha presentato la offerta, tecnica ed economica, alla quale verrà attribuito, complessivamente, il punteggio più alto, calcolato con la seguente formula:

$$C(a) = 25 \times V(o)1.1 + 10 \times V(o)1.2 + 15 \times V(o)1.3 + 20 \times V(o)1.4 + 5 \times V(o)1.5 + 5 \times V(o)2 + 20 \times V(o)3$$

dove:

C(a) = indice di valutazione della offerta (punteggio finale attribuito alla offerta, valutato alla seconda cifra decimale arrotondata per eccesso, qualora la terza cifra decimale risulti superiore o uguale a cinque)

V(o)1.1 = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 1.1, variabile tra zero e uno.

V(o)1.2 = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 1.2, variabile tra zero e uno.

V(o)1.3 = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 1.3, variabile tra zero e uno.



V(o)1.4 = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 1.4, variabile tra zero e uno.

V(o)1.5 = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 1.5, variabile tra zero e uno.

V(o)2 = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al parametro di cui al punto 2, variabile tra zero e uno.

V(o)3 = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al parametro di cui al punto 3, variabile tra zero e uno.

I coefficienti V(o) saranno calcolati nel modo seguente:

- Per la valutazione degli elementi di natura qualitativa relativa ai sub-parametri 1.1,1.2,1.3,1.4 e 1.5 dell'offerta tecnica i coefficienti, variabili tra zero ed uno, saranno attribuiti, secondo i seguenti criteri motivazionali da ciascun componente della Commissione di Gara, i cui valori sono di seguito esposti:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8



OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

- Per la valutazione dell'elemento di natura quantitativa relativa al **parametro 2** e relativo all'offerta temporale il coefficiente $V(o)2$ verrà calcolato con l'applicazione della seguente formula:

$$V(o)2_i = T_o/T_{max}$$

dove:

$V(o)2_i$ = il coefficiente attribuito al concorrente a-iesimo

T_o = Tempo di esecuzione offerto dal concorrente a-esimo;

T_{max} = Tempo di esecuzione più basso offerto tra tutte le offerte valide.

- Per la valutazione dell'elemento di natura quantitativa relativa al **parametro 3** e relativo all'offerta economica il coefficiente $V(o)3$ verrà calcolato con l'applicazione della seguente formula:

$$V(o)3_i = R_o/R_{max}$$

dove:

$V(o)3_i$ = il coefficiente attribuito al concorrente a-iesimo

R_o = il ribasso dell'offerta in esame

R_{max} = il ribasso massimo (il più conveniente) tra tutte le offerte valide.

Ogni risultato $V(o)3$ sarà dato, quindi, dal prodotto tra R_o e R_{max} , e sarà troncato prima della terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

23. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA, AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando di Gara, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione Giudicatrice.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite piattaforma telematica.

23.1 – Commissione giudicatrice

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara sarà nominata ai sensi dell'articolo 77 del Codice per la valutazione dell'offerta.

La Commissione sarà costituita da numero 3 (tre) membri, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto, come sarà indicato nella determina di nomina.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.



La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se richiesto, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La Stazione Appaltante pubblicherà, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice.

La durata dei lavori della Commissione giudicatrice e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, comma 2, del Codice, avvalendosi della piattaforma telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

In ogni caso, i lavori della Commissione saranno improntati ai principi di celerità ed efficienza. L’integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica.

La Commissione giudicatrice, operando attraverso la piattaforma telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. in seduta pubblica, all’apertura della Documentazione Amministrativa e Tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- ii. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- iv. nella medesima seduta pubblica all’apertura della Documentazione economica ed all’attribuzione dei relativi punteggi, nonché all’individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti;

Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l’offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

23.2 – Subprocedimento di anomalia

Ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare.

Ai sensi dell’articolo 97, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dalla Commissione giudicatrice.

In tali ipotesi, la Commissione richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

La Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Commissione esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.



All'esito delle predette operazioni, la piattaforma telematica consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione al termine del relativo procedimento.

Le verifiche sui giustificativi dei costi della manodopera, verranno effettuate, in maniera imparziale e trasparente, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, nei confronti del solo soggetto risultato primo classificato.

23.3 – Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e b) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice.

Si precisa altresì che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 80, 83 e 85 comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Nello specifico, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Stazione Appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Qualora si proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verificassero le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (cd. stand still), fatta salva l'esecuzione d'urgenza del contratto, dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'articolo 76, comma 5 lett. a) e b) del Codice.



La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 216, comma 11 del Codice e del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono considerati motivi di automatica ed insindacabile non ammissione alla gara la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara.

Sono considerati motivi di automatica ed insindacabile di esclusione dalla gara:

- 1) il mancato adempimento alle prescrizioni del Codice e dal Regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti ed in particolare:
 - a) la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 80 del Codice;
 - b) la partecipazione alla gara di soggetti tra loro non indipendenti;
 - c) mancato possesso dei requisiti di partecipazione;
 - d) mancato impegno alla costituzione del Raggruppamento in caso di costituendo Raggruppamento temporaneo;
 - e) violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato in caso di Raggruppamento temporaneo già costituito;
 - f) violazione del divieto di associazione in partecipazione;
 - g) mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste formulate ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice;
- 2) la carenza di elementi essenziali ed incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta ed in particolare:
 - a) incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta,
 - b) l'offerta tecnica ed economica formulata da una ATI già costituita non espressa anche in nome delle mandanti;
 - c) offerte imputabili ad un unico centro decisionale;
 - d) la formulazione di offerta economica condizionata o espressa in modo indeterminato;
 - e) la formulazione di un'offerta economica da cui risulti un prezzo pari o superiore all'importo dell'appalto posto a base di gara.



25. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

1. Dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all'appaltatore, con apposito ordine di servizio, ordina di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.
2. Qualora l'ordine di servizio di cui al comma 1 non sia emesso o non pervenga all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza ne sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo, fatto salvo le variazioni proposte in fase di gara.
4. La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione Appaltante **entro 15 (quindici) giorni** dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 1 e, in assenza di questo, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante entro 15 (quindici) giorni dalla sua presentazione da parte dell'appaltatore; l'avvenuta approvazione é comunicata tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.
6. Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore, tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 può essere concessa motivatamente una proroga del termine di cui al comma 5, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.
7. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali consecutivi detratti i giorni in meno offerti dall'appaltatore in sede di gara decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
8. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

26. RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo previsto dall'articolo 25, comma 4, del presente Disciplinare, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 (uno) per cento dell'importo contrattuale, relativo alla progettazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

27. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 25, comma 5, del presente Disciplinare, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta comunicazione che deve altresì contenere la convocazione dell'appaltatore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.



3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

28. PENALI IN CASO DI RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 3 (tre) per mille dell'importo contrattuale relativo ai lavori.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

29. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:
 - a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente disciplinare o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concessa la proroga;
 - b) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;



- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente disciplinare;
 - e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione se nominato o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
 5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 30.

30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 25, comma 4, superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
2. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore ai giorni naturali consecutivi offerti in sede di gara per la realizzazione dei lavori produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.
3. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 28, comma 1, del presente Disciplinare è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al



programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.

5. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

31. MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese di progettazione esecutiva sostenute.
2. Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:
 - a. che si discosti dalla progettazione definitiva, presentate in sede d'offerta, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto definitivo;
 - b. che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
 - c. che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore;
 - d. che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
 - e. nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dalla Legge;
 - f. che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva.

32. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, come definito nel presente disciplinare, a favore dell'appaltatore, con le seguenti modalità:
 - a. un primo acconto, pari al 30 % (trenta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori di cui all'articolo 25;
 - b. un secondo acconto, pari al pari al 25 % (venticinque per cento) entro i successivi 30 (trenta) giorni;
 - c. il saldo, entro i successivi 30 (trenta) giorni.
2. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti indicati o associati all'appaltatore in sede di gara, comunque non facenti parte del suo staff tecnico, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 può essere effettuato da parte della Stazione appaltante:
 - a. a favore dell'appaltatore a condizione che questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo pagamento utile a suo favore; direttamente a favore dei progettisti, a condizione che costoro presentino la richiesta corredata da apposita autorizzazione scritta dell'appaltatore.
3. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
4. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

33. PAGAMENTI DEI LAVORI

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 50 % (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale.



2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento.
5. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

La liquidazione dell'ultima rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, sarà predisposta a seguito della redazione del verbale di ultimazione dei lavori e delle verifiche di collaudo.

In dettaglio il conto finale dei lavori sarà redatto entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione, sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale sarà accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione sarà soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il termine di pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 comma 2 del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del foro di Campobasso.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando di gara e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR.

Il Direttore Generale
(dott. Valerio Barbieri)

